



Prot.  
Data Prot.

## COMUNE DI SAN VINCENZO

**Deliberazione n° 38**

**in data 10/03/2004**

### **Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONI E RELATIVI CANONI COSAP PER LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' H3G DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER DIFFUSIONE E RICEZIONE DEL SEGNALE TELEFONICO. PRESA D'ATTO DEI PROGETTI PRESENTATI.

L'anno **DUEMILAQUATTRO**, e questo giorno **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Michele Biagi	Sindaco	X	
2	Vinicio Morandini	Vice Sindaco	X	
3	Leonardo Caporioni	Assessore	X	
4	Elisa Cecchini	Assessore		X
5	Furio Dani	Assessore	X	
6	Diego Mencarelli	Assessore	X	
7	Kety Pini	Assessore	X	

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Rilevato che la società H3G S.p.A., con nota prot. 28.10.2003 ha richiesto la concessione di aree pubbliche per l'installazione di stazioni radio base di diffusione e ricezione del segnale telefonico;

Considerato che le aree suddette sono ubicate rispettivamente nel porto turistico, presso lo stadio comunale ed in località Belvedere, in adiacenza al serbatoio piezometrico, come meglio indicato negli elaborati progettuali allegati;

Visto che l'Amministrazione Comunale, nel mese di ottobre, aveva invitato i gestori della telefonia cellulare, già presenti sul territorio comunale, a prendere contatti con gli uffici competenti, al fine di regolarizzare entro il 31.12.2003 la situazione delle concessioni di suolo pubblico provvisorie per gli impianti di diffusione e ricezione del segnale telefonico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale è favorevole alla concessione delle aree pubbliche sopra descritte per l'installazione di stazioni radio base di diffusione e ricezione del segnale telefonico, salvo il rilascio da parte degli uffici competenti di tutte le autorizzazioni e/o concessioni edilizie, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa edilizia e nel rispetto dei vincoli ambientali e degli eventuali pareri rilasciati dagli enti competenti;

Rilevato che per il posizionamento delle stazioni radio base per diffusione e ricezione del segnale telefonico, oltre all'occupazione del suolo pubblico sarà necessario utilizzare alcune strutture comunali (faro porto, torre faro stadio) per l'installazione di attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti;

Accertato che l'installazione degli impianti suddetti, pur occupando solo alcuni metri quadri di suolo pubblico, necessita fundamentalmente dell'utilizzo delle strutture comunali che dallo stesso ente devono essere manutenzionate;

Considerato che il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico approvato con delibera C.C. n° 3 del 29/01/98, modificato con delibere C.C. n° 5 del 14/02/2000 e n° 9 del 07/03/2003, disciplina l'occupazione di suolo pubblico, ma non prevede nel tariffario forme di canone per l'utilizzo di strutture di proprietà comunale;

Ritenuto congruo stabilire in €. 12.000 il canone annuale per la stazione radio base del porto turistico, in €. 25.000 il canone annuale per la stazione radio base dello stadio comunale ed in €. 12.000 il canone annuale per la stazione radio base del serbatoio piezometrico acquedotto;

Visto lo schema allegato delle convenzioni per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di stazioni radio base per diffusione e ricezione del segnale telefonico;

Visti i progetti presentati per la richiesta delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni edilizie;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 1 Servizi per il Territorio, Geom. Andrea Filippi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1<sup>a</sup> D.Lgs 267/2000 che si allega;

Con n. 1 voto contrario (Roberta Lorenzi) e n. 5 voti favorevoli espressi a scrutinio palese;

**DELIBERA**

Di approvare lo schema delle convenzioni per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di stazioni radio base di diffusione e ricezione del segnale telefonico ubicate rispettivamente nel porto turistico, presso lo stadio comunale ed in località Belvedere, in adiacenza al serbatoio piezometrico, come meglio indicato negli elaborati progettuali allegati, a condizione che il traliccio da installare presso il serbatoio sia sostituito da un semplice palo di sostegno;

Di stabilire in €. 12.000 il canone annuale per la stazione radio base del porto turistico, in €. 25.000 il canone annuale per la stazione radio base dello stadio comunale ed in €. 12.000 il canone annuale per la stazione radio base del serbatoio piezometrico acquedotto;

Di prendere atto che i progetti presentati per la richiesta delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni edilizie rispettano la volontà di questa Amministrazione Comunale di risolvere in via definitiva la situazione delle concessioni di suolo pubblico per gli impianti di diffusione e ricezione del segnale telefonico, fermo restando la modifica della struttura da installare presso il serbatoio, come specificato al punto 1, il cui nuovo progetto dovrà essere presentato prima del rilascio della concessione di suolo pubblico;

Di stabilire che i progetti dovranno ottenere, prima del rilascio della concessione edilizia, tutti i pareri da parte dell'ARPAT in materia di radiofrequenze;

Di dare atto che il suolo pubblico e l'utilizzo delle strutture comunali presso lo stadio comunale viene concesso per nove anni, mentre le convenzioni relative alla stazione radio base del porto turistico e del serbatoio piezometrico, vengono rilasciate in via provvisoria, in attesa di definire l'ubicazione definitiva dell'impianto;

Di autorizzare il dirigente dell'Area 1 – Servizi per il territorio alla firma delle relative convenzioni;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 4° comma della L. 267/00, onde consentire, per l'urgenza, allo stesso di dispiegare immediatamente gli effetti cui è diretto, con separata votazione.

C O M U N E D I S A N V I N C E N Z O

Provincia di Livorno

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA DI AREA PUBBLICA DA  
DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA  
CELLULARE - PORTO TURISTICO.**

REP. N.....DEL.....

L'anno duemilaquattro e questo dì        del mese di        , in San Vincenzo presso la sede Municipale situata in Via Beatrice Alliata, 4

FRA

Il COMUNE DI SAN VINCENZO (codice fiscale n. 00235500493), con sede in San Vincenzo (LI)– Via Beatrice Alliata, 4, d'ora in avanti denominato concedente, rappresentato dal Sig. Geom. Andrea Filippi nato a Volterra (PI) il 9 agosto 1953, domiciliato per laqualifica presso il Comune di San Vincenzo, che interviene a questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di “Dirigente” dell’Area 1 – Servizi per il Territorio, del Comune suddetto;

E

La Società H3G S.P.A. avente sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1 (codice fiscale e partita IVA n. 13378520152), iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 109807/2001, d'ora in avanti denominata “concessionario” rappresentata dal Sig. Giorgio Malpassuto e dal Sig. Ilio Brini, in qualità di “Procuratori Speciali” della Società suddetta per la quale agiscono, giusta procura del 08.07.2003 Notaio Francesco Cavallone in Milano, n° 191962 di rep., registrata a Milano – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1° – il 17.07.2003, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.        del        , resa ai sensi di legge immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la concessione provvisoria alla Società H3G S.p.A. con sede in Milano, di area pubblica da destinare all'installazione di stazione radio base per diffusione

e ricezione del segnale telefonico sul territorio del Comune di San Vincenzo, prevedendo un canone annuo di € 12.000,00, da ridefinire al momento del rilascio della concessione definitiva.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Il Comune di San Vincenzo come sopra legalmente rappresentato, concede, a titolo precario ed oneroso alla Società H3G S.p.A., il cui legale rappresentante sopra indicato, qui presente, accetta allo scopo di potenziare le linee del servizio radio mobile per la ricezione e la trasmissione del segnale radiofonico per realizzare e gestire il servizio di pubblica utilità di telecomunicazione la concessione di suolo pubblico avente superficie di circa 3 mq. (meglio identificato nell'allegata planimetria contrassegnata con la lettera "B"), per l'installazione di SRB e relativa canalizzazione per la fornitura di energia elettrica localizzata nel Comune di San Vincenzo in presso il porto turistico (banchina sud) porzione della particella 64 foglio n. 2 N.C.T.;

Il concedente per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto, consente al concessionario di posare e mantenere le linee di cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica secondo i tracciati indicati dall'Ufficio Tecnico, restando inteso che le spese di realizzazione e di alimentazione saranno a carico del concessionario stesso.

Il concessionario a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi e dei lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari a realizzare la concessione in questione.

Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedenti è posto a carico del concessionario, ed in caso contrario la presente concessione si intenderà immediatamente revocata.

L'installazione di quanto previsto dalla presente concessione è comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa edilizia, tenendo conto dei vincoli ambientali e degli eventuali pareri, ove necessari, rilasciati dagli enti competenti. Comunque, nelle more delle suddette autorizzazioni, il Comune consente la posadi un impianto provvisorio, con potenza

inferiore ai cinque watt (art. 2, comma 2, legge reg. 54/2000) per prove tecniche, che sarà ubicato adiacentemente alla posizione definitiva. Tale impianto provvisorio dovrà essere rimosso entro 3 mesi dal rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, dopodiché sarà applicato un canone Cosap mensile di €. 5000,00.

Tutti gli interventi indicati devono essere realizzati a perfetta regola d'arte, verificabili da parte dei tecnici di questo Comune, dei quali debbono essere rispettate le eventuali indicazioni in merito, comunque sempre secondo le vigenti normative di sicurezza.

In particolare dovranno essere rispettate le Leggi e le normative di rispetto della salute alla sicurezza e dalla incolumità sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione delle apparecchiature presenti nei locali; sia la tutela della salute sicurezza ed incolumità pubblica della popolazione in generale.

Il concessionario si impegna inoltre ad adeguare gli impianti alle nuove Leggi e normative che dovessero entrare in vigore nel periodo della concessione in oggetto.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose connessi con la realizzazione e la gestione di quanto concesso ed inoltre nell'espletamento della gestione si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia. A tal fine il concessionario dovrà presentare idonea polizza rischi contro la responsabilità civile per danni a terzi causati dagli impianti e strutture in gestione per un massimale non inferiore ad €. 258.000 (duecentocinquantottomila).

Il concessionario prima dell'inizio o della propria attività di cui alla presente concessione, dovrà produrre tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa; prima di tale momento il concessionario non potrà utilizzare l'attrezzatura per lo svolgimento della propria attività. Per l'inizio delle prove tecniche il concessionario dovrà produrre documentazione asseverata dal punto di vista sanitario.

Prima del rilascio della presente concessione il concessionario si impegna a versare al concedente il canone per l'anno 2004 di € 12.000,00.

Le successive rate annuali saranno pagate con rata annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato pagamento delle rate suddette entro i termini stabiliti saranno applicati

gli interessi legali sulle somme non corrisposte; nel caso di mancato pagamento per una annualità, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme non corrisposte comprensive degli interessi legali, la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata.

Tale indennità sarà annualmente incrementata automaticamente dal concedente in misura pari all'incremento totale ISTAT al 100%.

Il presente atto viene sottoscritto con validità provvisoria a decorrere dalla data odierna, e potrà essere rinnovato, ridefinendo il valore del canone annuo, quando sarà possibile stabilire l'ubicazione definitiva, conseguentemente ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del porto turistico.

La presente convenzione potrà essere revocata anticipatamente da parte del concedente per giustificati motivi di pubblico interesse, in tal caso sarà rimborsata al concessionario la quota del canone corrispondente al periodo in cui non è stata usufruita la disponibilità degli immobili concessi; di vincolare l'atto di concessione alla possibilità per il Comune di revocare in qualsiasi momento tale concessione anche in riferimento a nuove Leggi o Regolamenti Comunali che dovessero essere successivamente emanati.

Nei suddetti casi di revoca il concedente metterà a disposizione al concessionario altre aree tecnicamente compatibili

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione con richiesta formale da inviare 3 (tre) mesi prima del rilascio degli immobili, fino a tale data dovrà essere versato il canone di concessione.

Ad insindacabile giudizio del concedente, al termine della concessione oppure prima in caso di revoca anticipata, il concessionario dovrà rimuovere a sua cura e spese gli impianti installati, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancata rimozione delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi il concedente procederà allo smantellamento con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Eventuali opere realizzate presso l'immobile e/o struttura concessa, non in conformità alle condizioni sopraesposte ed alle normative edilizie, urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie comporteranno di pieno diritto la revoca della concessione e dovranno essere

COMUNE DI SAN VINCENZO

rimosse a cura e spese del concessionario; in caso di inosservanza il concedente potrà procedere alla demolizione con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Il concessionario è responsabile della gestione, conservazione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso gli immobili concessi.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA DA DESTINARE**

**ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE –**

**STADIO COMUNALE.**

REP. N.....DEL.....

L'anno duemilaquattro e questo dì        del mese di        , in San Vincenzo presso la sede Municipale situata in Via Beatrice Alliata, 4

FRA

Il COMUNE DI SAN VINCENZO (codice fiscale n. 00235500493), con sede in San Vincenzo (LI)– Via Beatrice Alliata, 4, d'ora in avanti denominato concedente, rappresentato dal Sig. Geom. Andrea Filippi nato a Volterra (PI) il 9 agosto 1953, domiciliato per la qualifica presso il Comune di San Vincenzo, che interviene a questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di “Dirigente” dell'Area 1– Servizi per il Territorio, del Comune suddetto;

E

La Società H3G S.P.A. avente sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1 (codice fiscale e partita IVA n. 13378520152), iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 109807/2001, d'ora in avanti denominata “concessionario” rappresentata dal Sig. Giorgio Malpassuto e dal Sig. Ilio Brini, in qualità di “Procuratori Speciali” della Società suddetta per la quale agiscono, giusta procura del 08.07.2003 Notaio Francesco Cavallone in Milano, n° 191962 di rep., registrata a Milano – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1° – il 17.07.2003, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.        del        , resa ai sensi di legge immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la concessione alla Società H3G S.p.A. con sede in Milano, di area pubblica da destinare all'installazione di stazione radio base per diffusione e ricezione del segnale telefonico sul territorio del Comune di San Vincenzo, prevedendo un canone

annuo di € 25.000,00, per una durata novennale della concessione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Il Comune di San Vincenzo come sopra legalmente rappresentato, concede, a titolo precario ed oneroso alla Società H3G S.p.A., il cui legale rappresentante sopra indicato, qui presente, accetta allo scopo di potenziare le linee del servizio radio mobile per la ricezione e la trasmissione del segnale radiofonico per realizzare e gestire il servizio di pubblica utilità di telecomunicazione la concessione di suolo pubblico avente superficie di circa 10 mq. (meglio identificato nell'allegata planimetria contrassegnata con la lettera "B"), per l'installazione di SRB e relativa canalizzazione per la fornitura di energia elettrica localizzata nel Comune di San Vincenzo in località Santa Costanza (Stadio Comunale) porzione della particella 625 foglio n. 7 N.C.T.

Il concedente per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto, consente al concessionario di posare e mantenere le linee di cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica secondo i tracciati indicati dall'Ufficio Tecnico, restando inteso che le spese di realizzazione e di alimentazione saranno a carico del concessionario stesso.

Il concessionario a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi e dei lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari a realizzare la concessione in questione.

Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedenti è posto a carico del concessionario, ed in caso contrario la presente concessione si intenderà immediatamente revocata.

L'installazione di quanto previsto dalla presente concessione è comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa edilizia, tenendo conto dei vincoli ambientali e degli eventuali pareri, ove necessari, rilasciati dagli enti competenti. Comunque, nelle more delle suddette autorizzazioni, il Comune consente la posa di un impianto provvisorio, con potenza inferiore ai cinque watt (art. 2, comma 2, legge reg. 54/2000) per prove tecniche, che sarà ubicato in adiacenza alla posizione definitiva. Tale impianto provvisorio dovrà essere

rimosso entro 3 mesi dal rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, dopodiché sarà applicato un canone Cosap mensile di €. 5000,00.

Tutti gli interventi indicati devono essere realizzati a perfetta regola d'arte, verificabili da parte dei tecnici di questo Comune, dei quali debbono essere rispettate le eventuali indicazioni in merito, comunque sempre secondo le vigenti normative di sicurezza.

In particolare dovranno essere rispettate le Leggi e le normative di rispetto della salute alla sicurezza e dalla incolumità sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione delle apparecchiature presenti nei locali; sia la tutela della salute sicurezza ed incolumità pubblica della popolazione in generale.

Il concessionario si impegna inoltre ad adeguare gli impianti alle nuove Leggi e normative che dovessero entrare in vigore nel periodo della concessione in oggetto.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose connessi con la realizzazione e la gestione di quanto concesso ed inoltre nell'espletamento della gestione si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia. A tal fine il concessionario dovrà presentare idonea polizza rischi contro la responsabilità civile per danni a terzi causati dagli impianti e strutture in gestione per un massimale non inferiore ad €. 258.000 (duecentocinquantottomila).

Il concessionario prima dell'inizio o della propria attività di cui alla presente concessione, dovrà produrre tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa; prima di tale momento il concessionario non potrà utilizzare l'attrezzatura per lo svolgimento della propria attività. Per l'inizio delle prove tecniche il concessionario dovrà produrre documentazione asseverata dal punto di vista sanitario.

Prima del rilascio della presente concessione il concessionario si impegna a versare al concedente il canone per l'anno 2004 di € 25.000,00.

Il canone complessivo nei nove anni ammonta ad €. 225.000,00; le successive rate annuali saranno pagate con rata annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato pagamento delle rate suddette entro i termini stabiliti saranno applicati gli interessi legali sulle somme non corrisposte; nel caso di mancato pagamento per una annualità, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme non corrisposte

comprehensive degli interessi legali, la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata.

Tale indennità sarà annualmente incrementata automaticamente dal concedente in misura pari all'incremento totale ISTAT al 100%.

Il presente atto viene sottoscritto con validità di 9 (nove) anni a decorrere dalla data odierna, senza possibilità di tacito rinnovo.

La presente convenzione potrà essere revocata anticipatamente da parte del concedente per giustificati motivi di pubblico interesse, in tal caso sarà rimborsata al concessionario la quota del canone corrispondente al periodo in cui non è stata usufruita la disponibilità degli immobili concessi; di vincolare l'atto di concessione alla possibilità per il Comune di revocare in qualsiasi momento tale concessione anche in riferimento a nuove Leggi e Regolamenti Comunali che dovessero essere successivamente emanati.

Nei suddetti casi di revoca il concedente metterà a disposizione al concessionario altre aree tecnicamente compatibili

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione con richiesta formale da inviare 3 (tre) mesi prima del rilascio degli immobili, fino a tale data dovrà essere versato il canone di concessione.

Ad insindacabile giudizio del concedente, al termine della concessione oppure prima in caso di revoca anticipata, il concessionario dovrà rimuovere a sua cura e spese gli impianti installati, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancata rimozione delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi il concedente procederà allo smantellamento con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Eventuali opere realizzate presso l'immobile e/o struttura concessa, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alle normative edilizie, urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie comporteranno di pieno diritto la revoca della concessione e dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario; in caso di inosservanza il concedente potrà procedere alla demolizione con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Il concessionario è responsabile della gestione, conservazione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso gli immobili concessi.

COMUNE DI SAN VINCENZO

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

C O M U N E D I S A N V I N C E N Z O

Provincia di Livorno

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA DI AREA PUBBLICA DA  
DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA  
CELLULARE – SERBATOIO PIEZOMETRICO ACQUEDOTTO.

REP. N.....DEL.....

L'anno duemilaquattro e questo dì        del mese di        , in San Vincenzo presso la sede Municipale situata in Via Beatrice Alliata, 4

FRA

Il COMUNE DI SAN VINCENZO (codice fiscale n. 00235500493), con sede in San Vincenzo (LI)– Via Beatrice Alliata, 4, d'ora in avanti denominato concedente, rappresentato dal Sig. Geom. Andrea Filippi nato a Volterra (PI) il 9 agosto 1953, domiciliato per la qualifica presso il Comune di San Vincenzo, che interviene a questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di “Dirigente” dell’Area 1 – Servizi per il Territorio, del Comune suddetto;

E

La Società H3G S.P.A. avente sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1 (codice fiscale e partita IVA n. 13378520152), iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 109807/2001, d'ora in avanti denominata “concessionario” rappresentata dal Sig. Giorgio Malpassuto e dal Sig. Ilio Brini, in qualità di “Procuratori Speciali” della Società suddetta per la quale agiscono, giusta procura del 08.07.2003 Notaio Francesco Cavallone in Milano, n° 191962 di rep., registrata a Milano – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1° – il 17.07.2003, che in copia conforme all’originale viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.        del        , resa ai sensi di legge immediatamente eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la concessione provvisoria alla Società H3G S.p.A. con sede in Milano, di area pubblica da destinare all’installazione di stazione radio base per diffusione e

ricezione del segnale telefonico sul territorio del Comune di San Vincenzo, prevedendo un canone annuo di € 12.000,00, da ridefinire al momento del rilascio dell'eventuale concessione definitiva.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Il Comune di San Vincenzo come sopra legalmente rappresentato, concede, a titolo precario ed oneroso alla Società H3G S.p.A., il cui legale rappresentante sopra indicato, qui presente, accetta allo scopo di potenziare le linee del servizio radio mobile per la ricezione e la trasmissione del segnale radiofonico per realizzare e gestire il servizio di pubblica utilità di telecomunicazione la concessione di suolo pubblico avente superficie di circa 56 mq. (meglio identificato nell'allegata planimetria contrassegnata con la lettera "B"), per l'installazione di SRB e relativa canalizzazione per la fornitura di energia elettrica localizzata nel Comune di San Vincenzo in località Belvedere (presso il serbatoio piezometrico acquedotto) porzione della particella 18 foglio n. 3 N.C.T.;

Il concedente per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto, consente al concessionario di posare e mantenere le linee di cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica secondo i tracciati indicati dall'Ufficio Tecnico, restando inteso che le spese di realizzazione e di alimentazione saranno a carico del concessionario stesso.

Il concessionario a proprie cure e spese, si farà carico di tutti gli interventi e dei lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari a realizzare la concessione in questione.

Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedenti è posto a carico del concessionario, ed in caso contrario la presente concessione si intenderà immediatamente revocata.

L'installazione di quanto previsto dalla presente concessione è comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa edilizia, tenendo conto dei vincoli ambientali e degli eventuali pareri, ove necessari, rilasciati dagli enti competenti. Comunque, nelle more delle suddette autorizzazioni, il Comune consente la posa di un impianto provvisorio, con potenza

inferiore ai cinque watt (art. 2, comma 2, legge reg.54/2000) per prove tecniche, che sarà ubicato adiacentemente alla posizione definitiva. Tale impianto provvisorio dovrà essere rimosso entro 3 mesi dal rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, dopodiché sarà applicato un canone Cosap mensile di €. 5000,00.

Tutti gli interventi indicati devono essere realizzati a perfetta regola d'arte, verificabili da parte dei tecnici di questo Comune, dei quali debbono essere rispettate le eventuali indicazioni in merito, comunque sempre secondo le vigenti normative di sicurezza.

In particolare dovranno essere rispettate le Leggi e le normative di rispetto della salute alla sicurezza e dalla incolumità sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione delle apparecchiature presenti nei locali; sia la tutela della salute sicurezza ed incolumità pubblica della popolazione in generale.

Il concessionario si impegna inoltre ad adeguare gli impianti alle nuove Leggi e normative che dovessero entrare in vigore nel periodo della concessione in oggetto.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose connessi con la realizzazione e la gestione di quanto concesso ed inoltre nell'espletamento della gestione si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia. A tal fine il concessionario dovrà presentare idonea polizza rischi contro la responsabilità civile per danni a terzi causati dagli impianti e strutture in gestione per un massimale non inferiore ad €. 258.000 (duecentocinquantottomila).

Il concessionario prima dell'inizio o della propria attività di cui alla presente concessione, dovrà produrre tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa; prima di tale momento il concessionario non potrà utilizzare l'attrezzatura per lo svolgimento della propria attività. Per l'inizio delle prove tecniche il concessionario dovrà produrre documentazione asseverata dal punto di vista sanitario.

Prima del rilascio della presente concessione il concessionario si impegna a versare al concedente il canone per l'anno 2004 di € 12.000,00.

Le successive rate annuali saranno pagate con rata annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato pagamento delle rate suddette entro i termini stabiliti saranno applicati



gli interessi legali sulle somme non corrisposte; nel caso di mancato pagamento per una annualità, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme non corrisposte comprensive degli interessi legali, la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata.

Tale indennità sarà annualmente incrementata automaticamente dal concedente in misura pari all'incremento totale ISTAT al 100%.

Il presente atto viene sottoscritto con validità provvisoria a decorrere dalla data odierna, e potrà essere rinnovato, ridefinendo il valore del canone annuo, quando sarà possibile stabilire l'ubicazione definitiva.

La presente convenzione potrà essere revocata anticipatamente da parte del concedente per giustificati motivi di pubblico interesse, in tal caso sarà rimborsata al concessionario la quota del canone corrispondente al periodo in cui non è stata usufruita la disponibilità degli immobili concessi; di vincolare l'atto di concessione alla possibilità per il Comune di revocare in qualsiasi momento tale concessione anche in riferimento a nuove Leggi o Regolamenti Comunali che dovessero essere successivamente emanati.

Nei suddetti casi di revoca il concedente metterà a disposizione al concessionario altre aree tecnicamente compatibili

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione con richiesta formale da inviare 3 (tre) mesi prima del rilascio degli immobili, fino a tale data dovrà essere versato il canone di concessione.

Ad insindacabile giudizio del concedente, al termine della concessione oppure prima in caso di revoca anticipata, il concessionario dovrà rimuovere a sua cura e spese gli impianti installati, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancata rimozione delle strutture e ripristino dello stato dei luoghi il concedente procederà allo smantellamento con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Eventuali opere realizzate presso l'immobile e/o struttura concessa, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alle normative edilizie, urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie comporteranno di pieno diritto la revoca della concessione e dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario; in caso di inosservanza il concedente potrà

COMUNE DI SAN VINCENZO

procedere alla demolizione con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

Il concessionario è responsabile della gestione, conservazione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso gli immobili concessi.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del concessionario.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

**PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs 267/2000**

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:**

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONI E RELATIVI CANONI COSAP PER LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' H3G DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER DIFFUSIONE E RICEZIONE DEL SEGNALE TELEFONICO. PRESA D'ATTO DEI PROGETTI PRESENTATI.

**A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Geom. Andrea Filippi, Dirigente Area 1 Servizi per il territorio, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Il Dirigente dell'Area 1  
F.to (Geom. ANDREA FILIPPI)

San Vincenzo, 10/3/2004

**B) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dr. Alessandro Parlanti, Dirigente dell'Area 2- Servizi Amministrativi e Finanziari,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Il Dirigente Area 2

F.to (Dr. Alessandro Parlanti)

San Vincenzo, 10/3/2004

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino

---

---

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 38 del 10/03/2004

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giorgio Ghelardini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Lucio D'Agostino

---

La presente copia è conforme all'originale

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Giorgio Ghelardini

San Vincenzo li, .....

---

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° **38 del 10/03/2004**

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Giorgio Ghelardini